



Regolamento per la formazione Istruttore responsabile di gruppo

Schweizerische Kynologische Gesellschaft

Société Cynologique Suisse

Società Cinologica Svizzera

Brunnmattstrasse 24, 3007 Bern

Geschäftsstelle / Secrétariat / Segretariato

Casella Postale 8276

CH - 3001 Berna

 031 306 62 62  031 306 62 60

E-Mail skg@skg.ch / scs@scs-skg.ch

Homepage www.skg.ch / www.scs-skg.ch



1. Generale

Questo regolamento regola la formazione per l'istruttore responsabile di gruppi all'interno della SCS. La commissione di lavoro per la coordinazione della formazione (CLCF) è stata incaricata dal Comitato Centrale. La commissione di lavoro per la Formazione di Istruttori Responsabili di Gruppi (CLFIRG) è una sottocommissione della CLCF.

2. Scopo della formazione

L'istruttore Responsabile di Gruppi (IRG), dopo gli esami finali avrà, una formazione con le conoscenze necessarie per educare e formare un cane per trasmettere queste conoscenze a terzi. Gli vengono dati delle nozioni di base concernente il comportamento, lo sviluppo del comportamento e problemi comportamentali del cane nonché nozioni di base concernenti argomenti generali sulla tenuta di cani e soprattutto della protezione degli animali.

3. Ammissione alla formazione per istruttore responsabile di gruppo

Età minima 18 anni

Minimo 3 anni di esperienza nella tenuta e conduzione e superamento di un proprio cane in un concorso SCS (tutti concorsi CTUS, TKAMO, TKJ, J&H, nonché HHB e IPO). La CLFIRG può in casi eccezionali dispensare del superamento di un concorso.

4. Requisiti per l'organizzatore per la formazione del istruttore responsabile di gruppo

La commissione di lavoro per la formazione del istruttore responsabile di gruppo della SCS è responsabile per la formazione di base. La formazione viene offerta da Federazioni regionali di sezioni locali della SCS. La CLFIRG può anche incaricare altre organizzazioni della SCS dell'allestimento di corsi.

5. Contenuti della formazione

5.1 Contenuti d'apprendimento

Teoria: minimo 28 ore

- Comportamento: comportamento in generale, linguaggio del corpo, razze, sviluppo del comportamento, problemi comportamentali;
- Teoria e comportamento d'apprendimento del cane: forme dell'apprendimento, condizionamento, rinforzo, punire, anelli di comportamento, fasi di apprendimento;
- Tematiche in generale: Animale e diritto, Legge protezione animali, strutture della SCS.



- Medicina veterinaria in teoria e pratica incluso un corso di primi soccorsi nel cane (1 giornata);
- Metodica e didattica: obiettivi/obiettivi parziali, la strutturazione delle ore d'insegnamento.

Trasposizione pratica della teoria

2 giorni di istruzione

2 giorni lavoro pratico con i cani, inclusa l'osservazione del linguaggio del corpo del cane e reagire di conseguenza.

1 giorno di preesame

5.2 Profilo dei relatori

- Comportamento: Etologo / veterinario comportamentista con esperienza pratica
- Salute: Veterinario
- Teoria d'apprendimento: Etologo / veterinario comportamentista oppure un cinofilo con molta esperienza
- Metodica/didattica: persona con formazione specifica.

5.3 Profilo dell'istruttore

Cinofilo con esperienza dimostrata sia nel contatto con le persone che con cani, che sia aggiornato con le ultime ricerche della scienza e che abbia le capacità di trasmettere la teoria d'apprendimento. È sottintesa le ottime conoscenze della legge protezione di animali.

5.4 Nomina di relatori e istruttori

Relatori e istruttori vengono nominati su richiesta della CLFIRG dalla CLCF.

6. Esame

Il regolamento per gli esami stabilisce lo svolgimento e il contenuto dell'esame. Esso viene elaborato dalla CLFIRG.

Devono essere superati sia un esame teorico che pratico. L'esame deve esser fatto dall'organizzatore presso il quale il candidato ha fatto il corso. La ripetizione dell'esame può esser fatto anche presso un altro organizzatore.

Ammissione agli esami: frequentazione minima: 80% del corso. Dispense possono essere concesse dall'organizzatore in caso di persone che hanno già ottime conoscenze in materia.

Condizione per l'ammissione all'esame pratico è il superamento dell'esame teorico.



Per lo svolgimento dell'esame pratico vengono assegnati degli argomenti specifici, che saranno elaborati e trasposti praticamente con il gruppo. Segue una discussione finale.

L'esame pratico viene valutato da un istruttore del corso che sarà affiancato da un esperto esterno.

Un esame non superato può essere ripetuto al massimo una volta.

7. Ricorsi

Contro il risultato del esame può essere intrapreso ricorso entro 10 giorni della comunicazione del risultato. Il ricorso deve avvenire per iscritto presso la CLFIRG e indirizzato al Presidente della stessa. La competenza della CLFIRG si limita unicamente nella valutazione di vizi di forma. La decisione della CLFIRG è definitiva.

8. Aggiornamenti

Per mantenere valido il diploma un corso di aggiornamento riconosciuto dalla CLFIRG deve essere frequentato.

9. Tariffe per corso e esami

Le tariffe per corso e esami vengono fissati dall'organizzatore con accordo della CLFIRG. Non soci SCS pagano il doppio.

10. Consegna e perdita del diploma

10.1. Il diploma FIRG viene rilasciato su richiesta dell'organizzatore dalla CLFIRG.

10.2. Se i corsi d'aggiornamento per la validazione del diploma non vengono frequentati (cifra 8), la validità del diploma scade dopo una comunicazione della CLFIRG.

11. Sanzioni

11.1. Contro detentori di diploma che non hanno rispettato statuti, regolamenti, direttive e altri condizioni del diritto societario della SCS o hanno infranto norme statali, i quali fanno riferimento alla protezione animali o del cane in modo specifico, possono su richiesta della CLFIRG, su denuncia di terzi o su osservazione propria, essere espresso sanzioni.

11.2. Le sanzioni devono essere in relazione all'infrazione segnalata. Le proporzioni tra infrazione e sanzione deve essere equa.

11.3. Le sanzioni possono essere:

- Ammonimento
- Ritiro del diploma



11.4. La persona sanzionata ha la facoltà di fare ricorso presso il tribunale societario entro 30 giorni della comunicazione della sanzione. L'inoltro del ricorso deve essere ricevibile secondo il regolamento del tribunale societario.

12. Condizioni finali

Questo regolamento, approvato dal Comitato Centrale, entra in vigore il

1° gennaio 2009.

In caso di dubbi fa stato la versione tedesca.